

quanto all'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di differimento udienza agli imputati [redacted], [redacted], [redacted], l'eccezione sollevata dalla difesa deve essere accolta in quanto il difensore, sotto il vigore del precedente regime aveva rifiutato la notifica ex art. 157 c.8 bis c.p.p. e pertanto, in seguito all'entrata in vigore della riforma le notifiche al difensore dovevano esser precedute dagli avvisi agli imputati ex art. 157 C. 8 ter c.p.p. o 161 co.01 c.p.p. nuova formulazione;

quanto agli imputati [redacted] e [redacted] benchè il difensore non avesse espresso il rifiuto di cui all'art. 157 comma 8 bis c.p.p. previgente, le notifiche essendo intervenute comunque dopo l'entrata in vigore della riforma non sono rispettose degli avvisi introdotti dalla nuova normativa e pertanto devono anch'esse considerarsi nulle;

P.Q.M.

Visto l'art. 171 comma 1 lett. e) c.p.p.

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Dispone la notifica del provvedimento di differimento udienza datato 31.1.2023 e del verbale della presente udienza agli imputati [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] presso i domicili dichiarati presso le rispettive rispettive residenze specificando che il domicilio corretto di [redacted] [redacted] Milano (come risulta da atto di nomina a difensore di fiducia).

Dispone che tutte le notifiche agli imputati siano effettuate a cura della Polizia Locale previo l'avviso che le comunicazioni/notificazioni successive avverranno presso i rispettivi difensori di fiducia.

Il Presidente
Dott. Raffaella Mascarino

I Giudice

Dott. Cristina Daj

Dott. Maria Antonia Versace

Depositato in
udienza
Milano, 02/05/23

L'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Nadia CASTELLI